

**IL FORO
ITALIANO**
FONDATO NEL 1876
DA ENRICO SCIALOJA

Sezioni unite civili; sentenza 24 giugno 1972, n. 2135; Pres. Stella Richter P., Est. V. Sgroi, P. M. Tavolaro (concl. conf.); Impresa costruzioni Corti (Avv. L. Montesano, Miglior) c. Soc. Pasta Puddu (Avv. Crespellani)

Author(s): Vito Marino Caferra

Source: *Il Foro Italiano*, GENNAIO 1973, Vol. 96, No. 1 (GENNAIO 1973), pp. 99/100-115/116

Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/23164009>

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>



Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Il Foro Italiano*

JSTOR

Ai fini della quale è sufficiente concludere che le disposizioni esaminate hanno accolto una forma per così dire attenuata del principio di prevenzione, poiché hanno lasciato al primo costruttore l'alternativa fra edificazione sul confine ed edificazione ad almeno tre metri da esso, in modo da far dipendere il comportamento del vicino da tale scelta, ma gli hanno tolto la possibilità di non rispettare quel limite. Il che risponde non solo ai criteri di maggiore precisione cui la legge del 1962 appare ispirata rispetto al decreto del 1937, ma attua anche una più chiara definizione dei rapporti fra proprietari confinanti ed attenua la posizione di favore in cui era posto, dal decreto abrogato, il primo costruttore. Questi ora è almeno tenuto a contribuire in una certa misura alla formazione dell'intervallo di isolamento, se non costruisce sul confine.

In definitiva la sentenza impugnata, ritenendo che la Stabile avesse diritto a costruire a m. 1,65 dal confine con il fondo di Campilongo, non ha fatto retta applicazione della legge e deve, pertanto, essere cassata. La causa va riesaminata da altro giudice, che si designa nel Tribunale di Cosenza, il quale si uniformerà al seguente principio di diritto:

« Nelle zone nelle quali si applica l'art. 8 legge 25 novembre 1962 n. 1684, il proprietario di un fondo non ancora edificato, ha diritto di opporsi alla costruzione che venga eretta nel fondo vicino a meno di tre metri dal confine ».

La liquidazione delle spese di questo grado del giudizio è rimessa al giudice del rinvio. Al ricorrente spetta la restituzione del deposito.

Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezioni unite civili; sentenza 24 giugno 1972, n. 2135; Pres. STELLA RICHTER P., Est. V. SGROI, P. M. TAVOLARO (concl. conf.); Impresa costruzioni Corti (Avv. L. MONTESANO, MIGLIOR) c. Soc. Pasta Puddu (Avv. CREPELLANI).

(Conferma App. Cagliari 13 maggio 1969)

Responsabilità civile — Lesione del credito da parte di terzi — Risarcibilità — Condizioni — Fattispecie in tema di somministrazione di energia elettrica (Cod. civ., art. 1223, 2043, 2056).

Il terzo, che distrugge lo strumento indispensabile al debitore per eseguire la prestazione in un rapporto di somministrazione, rendendola temporaneamente impossibile (limitatamente al periodo di tempo necessario per reintegrare quello strumento), è responsabile a norma dell'art. 2043 cod. civ. per la conseguente perdita definitiva e irreparabile non altrimenti evitabile, subita dal creditore (nella specie, è stato ritenuto risarcibile il danno subito da un pastificio per la temporanea interruzione della somministrazione di energia elettrica, determinata dal danneggiamento di un isolatore della linea elettrica da parte di una impresa di costruzioni). (1)

(1) La sentenza 28 marzo (rectius 13 maggio) 1969 della Corte d'appello di Cagliari è riassunta in *Foro it.*, Rep. 1970, voce *Responsabilità civile*, n. 219, e leggesi, unitamente alla sentenza di primo grado (Trib. Cagliari 14 dicembre 1967), in *Giur. it.*, 1970, I, 2, 644, con nota di VISENTINI.

In senso conforme, Cass. 26 gennaio 1971, n. 174 (sul « caso Meroni »), *Foro it.*, 1971, I, 342, con nota di richiami, e 1284, con note di JEMOLO e BUSNELLI, cui *adde*, in nota alla stessa sentenza, SANTOSUOSSO, in *Giust. civ.*, 1971, I, 199; VISENTINI, in *Giur. it.*, 1971, I, 1, 680; ANTINOZZI, in *Dir. e pratica assic.*, 1971, II, 167; COLACCI, in *Scuola positiva*, 1971, 582; CIAN, in *Riv. dir. civ.*, 1971, II, 199; *contra* Cass. 8 maggio 1971, n. 1318, *Foro it.*, 1971,

La Corte, ecc. — *Svolgimento del processo.* — Con atto del 23 maggio 1962 la soc. Pasta Puddu convenne davanti al Tribunale di Cagliari l'impresa costruzioni Cesare Corti, esponendo che l'11 gennaio precedente l'incauto brillamento di alcune mine, ad opera di dipendenti dell'impresa convenuta, aveva

I, 1194. Vedi anche Cass. 30 marzo 1972, n. 1008 (di cui è cenno in sentenza), *id.*, 1972, I, 880, con nota di richiami.

* * *

I limiti del danno risarcibile nella tutela aquiliana del credito.

SOMMARIO: - 1. Il « caso Meroni », il caso di lesione di un diritto personale di godimento da parte di terzi e il caso di specie: un ulteriore ampliamento della responsabilità aquiliana con criteri insufficienti a soddisfare l'esigenza di impedire l'infinita propagazione dei danni risarcibili. - 2. Il criterio della insostituibilità del debitore ucciso e della infungibilità delle sue prestazioni nella giurisprudenza antecedente alla pronuncia sul « caso Meroni ». - 3. L'insostituibilità (rectius, la sostituibilità a condizioni più onerose) del debitore ucciso nella decisione sul « caso Meroni »: rilievi critici. - 4. Il criterio della causalità giuridica è uno strumento selettivo del danno in concreto risarcibile, al fine di soddisfare l'esigenza di contenerlo in limiti « ragionevoli ». - 5. L'accertamento del nesso causale nel fatto dannoso è una quaestio facti affidata al « prudente apprezzamento » del giudice di merito e sottratta alla formulazione di regole rigide e astratte dal caso di specie: l'indagine sul nesso causale, per la determinazione concreta del danno risarcibile, si risolve in un giudizio di equità. Necessità di ricercare la effettiva portata delle norme sul rapporto di causalità con metodo casistico-problematico.

1. - La sentenza in esame si muove sulla falsariga della decisione sul « caso Meroni » (Sez. un. 26 gennaio 1971, n. 174) (1) e, pur dando atto delle note peculiari di questo caso, utilizza ampiamente gli argomenti svolti nella nota decisione per decidere, nello stesso senso, un caso ben diverso ed ampliare ulteriormente l'area del danno risarcibile ex art. 2043 cod. civile.

È opportuno puntualizzare le due fattispecie per coglierne le differenze ed evidenziare la diversa portata delle rispettive decisioni.

Il « caso Meroni » riguarda l'ipotesi di uccisione del debitore con la conseguente estinzione del debito, avente ad oggetto una prestazione di fare infungibile (e quindi non suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica), e la perdita per il creditore, da ritenere definitiva e irreparabile in ragione della insostituibilità (intesa non in senso assoluto) del debitore.

Il caso deciso nella sentenza annotata riguarda il danneggiamento di un bene, sostituibile e riparabile (entro un congruo lasso di tempo), che costituisce per il debitore lo strumento indispensabile nella esecuzione di una prestazione continuativa (somministrazione di energia elettrica); unica conseguenza dannosa per il creditore è l'eventuale pregiudizio, in ipotesi ineliminabile, relativo alla temporanea interruzione della prestazione. Quindi, non si tratta di un fatto illecito del terzo, che determini la estinzione del debito, poiché da quel fatto non è derivata né la morte del debitore, né la distruzione della cosa (o di un *genus limitatum*) dedotta nell'obbligazione; perciò la perdita causata al creditore non è definitiva ed irreparabile, ma temporanea e riparabile (ed inoltre prevedibile e tempestivamente eliminabile, ma su quest'ultimo punto la Cassazione, in mancanza di una doglianza specifica, ha ritenuto di non potersi porre di ufficio il quesito).

Per queste peculiarità del caso di specie non sembra esatto richiamare come precedente la pronuncia sul « caso Meroni ». Del pari non pertinente pare il richiamo della sentenza 30 marzo 1972, n. 1008 (2), deliberata dalle Sezioni unite il 21 ottobre 1971 (di cui è cenno nella sentenza in epigrafe), che ha riconosciuto la legittimazione dell'affittuario, i cui diritti di godimento del fondo e di proprietà dei frutti di questo siano stati lesi dalla espropriazione per pubblica utilità, a dedurre avanti il giudice ordinario i vizi che denuncino carenza assoluta del potere espropriativo e a chiedere il risarcimento dei danni; anche questo caso, in cui il fatto illecito del terzo (nella specie, del comune di Napoli procedente ad espropriazione ritenuta illegittima) incide sul bene che forma oggetto del diritto personale di godimento, è ben diverso da quello deciso nella

(1) Vedi le note di commento degli Autori citati nella precedente nota redazionale.

(2) Leggila in *Foro it.*, 1972, I, 880, con nota di richiami.

danneggiato la linea elettrica del tratto Gonnosfanadiga-Siddi, provocando l'interruzione dell'erogazione dell'energia, impedendo, conseguentemente, nello stabilimento di essa istante, posto in Siddi, la lavorazione della pasta per circa venti ore e determinando il deterioramento di quella in essiccazione. L'attrice

sentenza in esame, che, giova ribadirlo, si è occupata di un'ipotesi di danneggiamento, da parte di un terzo, dello strumento necessario per l'esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio che si assume leso.

Entrambe le decisioni richiamate, a parte le argomentazioni in ordine alla risarcibilità in astratto, ex art. 2043 cod. civ., della lesione del credito ad opera di terzi, si incentrano sul problema del nesso di causalità tra il fatto illecito del terzo e la lesione del credito, risolvendolo in senso positivo a certe condizioni, fissate con puntuale riferimento alla particolarità delle rispettive fattispecie, e ricercando inoltre una continuità di principi con precedenti analoghi. La sentenza n. 174 del 1971 richiama i precedenti in tema di lesione del credito alimentare per uccisione del congiunto e di risarcimento del danno, consistente nella perdita del contributo personale dell'ucciso in un'attività produttiva di tipo familiare (3); la sentenza n. 1008 del 1972 rinvia alle precedenti pronunzie in tema di lesione di un diritto personale di godimento (4). Inoltre, in entrambe le sentenze si tiene conto del pericolo di una eccessiva dilatazione dell'area d'azione della responsabilità extracontrattuale e della esigenza di fissare confini sufficientemente sicuri del danno risarcibile; i criteri (aderenti alle rispettive fattispecie), con cui si risolve il problema del nesso di causalità tra fatto del terzo e lesione del credito, sono presentati nelle motivazioni delle due sentenze come idonei a dare una risposta soddisfacente a quella esigenza.

Orbene, la sentenza annotata non si pone, in relazione al caso di specie, il problema del pericolo di una proliferazione delle istanze risarcitorie e ritiene di potere applicare criteri elaborati per una fattispecie ben diversa, sostenendo di non desumere « da alcun valido segno l'intendimento di limitare la soluzione affermativa del problema (accolta nella nota sentenza n. 174 del 1971) al solo caso di pregiudizio del diritto di credito, dipendente dalla uccisione del debitore ». Ma, a ben vedere, dalla lettura di quella sentenza risulta evidente l'intento di ancorare la soluzione accolta al caso di specie (oltre che ai precedenti analoghi) e di presentare i criteri, su cui si fonda, come rispondenti alla innegabile necessità pratica di non ampliare indefinitamente il danno risarcibile (5); sicché questa necessità sembra segnare il limite di operatività di quei criteri. Ne deriva che la loro trasposizione pura e semplice ad un caso diverso, senza verificarne la concreta rispondenza alla nota necessità, può condurre a risultati non soddisfacenti.

In effetti, nel caso di danneggiamento del bene che forma oggetto di un diritto personale di godimento, il pericolo di proliferazione delle istanze risarcitorie è limitato, essendo ridotto il numero dei soggetti titolari di un tale diritto su quel bene e trovando, in ogni caso, un limite oggettivo nel valore del bene stesso; altrettanto può dirsi per la risarcibilità di un credito (avente ad oggetto una *facere* infungibile) estinto per uccisione del debitore, se si ha particolare riguardo (come nel « caso Meroni ») alle eccezionali qualità del debitore e, soprattutto, alla natura della prestazione, caratterizzata da una nota di esclusività. Sotto questo profilo è agevole cogliere una analogia tra il « caso Meroni » e il caso di responsabilità di un terzo verso l'affittuario per danni alla cosa data in fitto: in entrambi i casi il fatto illecito del terzo, per la natura dei crediti lesi, può incidere su un solo rapporto obbligatorio (rispettivamente, quello che lega in via esclusiva il giocatore alla società sportiva e quello avente ad oggetto il bene locato), poiché, se è possibile una pluralità di soggetti attivi dello stesso rapporto, non sono ipotizzabili contestuali crediti di pari contenuto e ampiezza in favore di altri soggetti.

Ben diverse sono le conseguenze, quando il fatto illecito del terzo incide, come nel caso deciso nella sentenza in epigrafe, su un bene che costituisce strumento indispensabile per l'esecuzione della prestazione (oggetto del credito che si assume leso) e tale strumento

(3) Cfr. le sentenze citate nella motivazione della sentenza n. 174 del 1971, nonché in VISENTINI, *La responsabilità civile nella giurisprudenza*, 1967, 197.

Vedi anche BRANCA, *Morte di chi convive « more uxorio » e risarcimento*, in *Foro it.*, 1970, IV, 142; POGLIANI, *Il diritto dei « viventi a carico » a seguito dell'uccisione dell'alimentante*, in *Temi*, 1972, 128.

(4) Cfr. i richiami nella motivazione della sentenza e nella nota redazionale, *Foro it.*, 1972, I, 880.

(5) Una necessità che aveva finora indotto la giurisprudenza a non applicare in via generale il principio della responsabilità del terzo per lesioni del credito (cfr. BUSNELLI, *La lesione del credito da parte dei terzi*, 1964, 156).

chiese, pertanto, che la convenuta fosse condannata a risarcirle i danni nella misura di lire 465.000.

L'impresa Corti, costituitasi, eccipit, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire della soc. Pasta Puddu, assumendo che il danno era stato direttamente subito dalla proprie-

consente al debitore di eseguire, nello stesso tempo, prestazioni in favore di più creditori: in tal caso le possibili istanze risarcitorie contro il terzo (salva la determinazione del *quantum*) saranno pari al numero dei creditori. In effetti, secondo le conclusioni della sentenza annotata, nulla avrebbe impedito ad altri utenti della zona, che avessero subito un danno (non immediatamente eliminabile) in conseguenza del danneggiamento dell'isolatore dell'E.n.el. e della temporanea interruzione della fornitura di energia elettrica, di agire contro il terzo.

Sempre seguendo le conclusioni della sentenza, deve aggiungersi che, poiché strumento indispensabile per la esecuzione di una prestazione può essere anche un dipendente altamente qualificato (e non facilmente sostituibile) del debitore, non vi è alcuna ragione di escludere che, in caso di uccisione di quel dipendente, all'azione risarcitoria dei congiunti dell'ucciso e a quella del datore di lavoro per la lesione dei rispettivi crediti, si aggiungano le istanze risarcitorie dei destinatari delle prestazioni, per la cui esecuzione era indispensabile l'attività del dipendente.

È evidente il pericolo di una vera e propria « frana » nel terreno della responsabilità civile (6), implicito nella soluzione accolta nella sentenza annotata.

2. - Occorre dire che quel pericolo è già insito nel criterio della insostituibilità (intesa in senso relativo) del debitore, posta a base della decisione sul « caso Meroni », di cui la sentenza in epigrafe vuole essere una ulteriore applicazione.

Un breve *excursus* sui precedenti giudiziari di quel criterio consente di vagliarne meglio la portata.

Si possono prendere le mosse da una sentenza non recente della Cassazione (sent. 17 luglio 1940, n. 2411, *Foro it.*, Rep. 1940, voce *Responsabilità civile*, nn. 305, 306), secondo la quale: « Colui che ha avuto rapporti contrattuali con la persona perita in seguito ad incidente, derivato da colpa di un terzo, non può pretendere i danni da quest'ultimo per la morte del socio o dipendente, trattandosi generalmente di danni indiretti giuridicamente non risarcibili, allorché la situazione perturbata non appaia ricollegata alla persona dell'infortunato, se non con riguardo al contributo attivo di un ordinario collaboratore, cosicché il fatto della sua avvenuta defezione, oltre ad essere prevedibile, può ritenersi facilmente rimediabile attraverso un'opportuna sostituzione. Tuttavia, deve ammettersi, sia pure in via eccezionale e con le opportune cautele accertative, che il pregiudizio assuma invece carattere diretto, quando nella configurazione del rapporto contrattuale turbato la posizione del soggetto colpito appare così intimamente congegnata, con necessario immediato riguardo alla sua persona, da assurgere ad elemento veramente essenziale, insostituibile del fenomeno produttivo, tale d'altra parte da poter determinare negli altri partecipanti una legittima aspettativa di continuità, da cui possa presumersi quella operatività ulteriore di profitti, che viene invece ad essere interrotta dal sinistro ».

È evidente che la massima su trascritta, pur discriminare il danno indiretto non risarcibile da quello diretto risarcibile e, quindi, per escludere o ammettere il rapporto di causalità ordinaria di cui all'art. 1223, ha scelto il criterio della insostituibilità del debitore.

A questo criterio ha fatto capo la giurisprudenza successiva, specie in caso di uccisione di un partecipante ad impresa a carattere familiare (7), alternando una nozione di insostituibilità in senso assoluto (8) ad una nozione più ampia, per cui l'insostituibilità del debitore va intesa come difficile sostituibilità (9); peraltro, in quest'ultimo caso, si ammette il risarcimento del danno, derivante

(6) L'espressione è di JEMOLO, *Allargamento di responsabilità aquiliana*, in *Foro it.*, 1971, I, 1285 (in nota a Cass. 26 gennaio 1971, n. 174).

(7) La dottrina ha spiegato l'atteggiamento della giurisprudenza (in tema di uccisione del partecipante ad un'impresa a base familiare) con una esigenza, risalente all'influenza della tradizione romanistica, di tutela del gruppo familiare: vedi sul punto BETTI, *Limiti giuridici della responsabilità aquiliana*, in *Giur. Cass. civ.*, 1951, I, 786; SACCO, *L'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043*, in *Foro pad.*, 1960, I, 1441; GENTILE, *Danno alla persona*, voce dell'Enciclopedia del diritto, 1962, 673; POGLIANI, *Il diritto dei « viventi a carico » a seguito dell'uccisione dell'alimentante*, cit., 135.

(8) Cfr. App. Roma 30 aprile 1954, *Foro it.*, 1954, I, 813; Cass. 9 maggio 1958, n. 1521, *id.*, 1959, I, 268.

(9) Vedi App. Torino 10 marzo 1942, *Foro it.*, Rep. 1943-45, voce *Responsabilità civile*, nn. 204-207; Cass. 5 luglio 1960, n. 1759, *id.*, Rep. 1961, voce cit., n. 323; 24 gennaio 1964, n. 170, *id.*, 1964, I, 1200, e in *Giur. it.*, 1965, I, 909, con nota di A. MONTEL.

taria dell'elettrodotto danneggiato, soc. Ages, nei cui confronti la società attrice avrebbe dovuto rivolgersi in base al contratto di somministrazione dell'energia elettrica, e chiese, nel merito, il rigetto della domanda.

Con sentenza del 14 dicembre 1967 il tribunale, accogliendo l'eccezione preliminare della convenuta, assolse quest'ultima

dalla mancata cooperazione del consocio, solo nei limiti del periodo strettamente necessario alla sua sostituzione (10) oppure, tenendo conto di una certa fungibilità delle prestazioni svolte dalla vittima, si limita il danno risarcibile a quel *plus iuris* di interesse e di applicazione (e quindi al maggior reddito) che il defunto, nella sua qualità di appartenente al nucleo familiare, avrebbe apportato all'azienda rispetto ad un estraneo a lui sostituibile (11).

Al criterio della insostituibilità del debitore (enunciato nella nota massima della Cassazione) si fece continuo riferimento nella vicenda giudiziaria, che seguì alla sciagura di Superga e che, come è noto, si concluse con il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, proposta dalla Associazione Torino contro la compagnia A.L.I., in base al rilievo che trattavasi di danno mediato ed indiretto non risarcibile (12).

In particolare, nella sentenza di primo grado (Trib. Torino 15 settembre 1950) il criterio della insostituibilità dell'ucciso e della infungibilità delle sue prestazioni è disatteso per la sua estrema elasticità ed arbitrarietà e, comunque, perché attiene alla misura del danno e non ad un presupposto della responsabilità; si osserva testualmente: « Non si comprende come mai, in base a quale ragione giuridica, un fatto doloso o colposo (uccisione di una persona) possa violare direttamente o indirettamente il diritto di un terzo, legato contrattualmente con la persona uccisa, e far sorgere o meno la sua responsabilità, a seconda che quella persona sia o meno, per il terzo, sostituibile. Nell'un caso come nell'altro, il fatto generatore di responsabilità, la violazione della sfera giuridica altrui, c'è o non c'è, il danno è sempre diretto o indiretto, il meccanismo della lesione giuridica è identico. La sola questione che possa farsi, a proposito della sostituibilità dell'ucciso, è se esista o meno un danno del terzo, non già se il danno sia diretto o indiretto; è palese l'approssimatività giuridica di un siffatto criterio discriminatore. Anche a non voler considerare l'estrema relatività e quindi l'arbitrarietà del criterio dell'insostituibilità dell'ucciso o dell'infungibilità delle sue prestazioni, appare logico attribuire, se mai, alla importanza personale del defunto una efficienza nella valutazione quantitativa del danno, ma non mai a creare o a negare il diritto all'azione. In altri termini l'insostituibilità potrebbe avere rilievo nella ricerca del *quantum debeatur* e non dell'*an debeatur*. E la riprova di ciò si ha nell'ovvia considerazione che, anche nel caso della più facile, corrente, banale sostituibilità dell'ucciso, sarebbe pur sempre concepibile, per quanto esiguo, un pregiudizio del terzo, per quella sia pur brevissima soluzione di continuo tra l'uccisione e la sostituzione, che inevitabilmente si produrrebbe. Così come la possibilità immediata di acquisto di un'altra identica automobile, in sostituzione di quella rovinata dall'investimento, non pregiudicherebbe la pur modestissima domanda per il danno determinato dalla privazione, per un periodo di tempo anche brevissimo, dell'uso della macchina. Non può dunque avere rilievo decisivo, sulla questione dell'*an debeatur*, l'importanza, anche estrema, che nella fattispecie rivestiva l'*intuitus personae*, ma solo sul *quantum debeatur* ».

La sentenza d'appello (App. Torino 23 gennaio 1952), confermando la sentenza di primo grado, non si sofferma particolarmente nel disattendere il noto criterio discriminatore; così dicasi della pronunzia della Cassazione (Cass. 4 luglio 1953, n. 2085), dove peraltro si mette in evidenza la particolarità del caso deciso dalla citata sentenza n. 2411 del 1940 (coaffittanza di due fratelli, di cui quello, che aveva funzioni preminenti nella conduzione del podere, era rimasto ucciso) e l'inapplicabilità di quel precedente giudiziale al caso di specie, rilevando tra l'altro: « Un fratello, quando ne manchino altri, è certamente insostituibile; un calciatore

(10) Cfr. App. Torino 10 marzo 1942, cit.

(11) Così Cass. 24 giugno 1964, n. 170, cit.

(12) Vedi, per i tre gradi del giudizio, Trib. Torino 15 settembre 1950, *Foro it.*, 1950, I, 1230; App. Torino 23 gennaio 1952, *id.*, 1952, I, 219; Cass. 4 luglio 1953, n. 2085, *id.*, 1953, I, 1086.

In dottrina, REDENTI, *Aspetti giuridici della tragedia di Superga*, in *Giur. it.*, 1951, IV, 49; BIGIARI, *L'Associazione calcio Torino e il disastro di Superga*, *id.*, 1951, IV, 81; BARBERO, *Responsabilità aquiliana per lesione del rapporto personale*, in *Foro pad.*, 1951, III, 157; e *Ancora sulla responsabilità extracontrattuale per lesione del rapporto personale*, *id.*, 1952, IV, 60; GRECO, *Se un'associazione calcistica ha diritto al risarcimento del danno aquilano per la perdita della sua squadra avvenuta durante un trasporto aereo*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, I, 426; RICCOBONO, *Natura, caratteri e limiti del danno risarcibile*, in *Assic.*, 1952, II, 52.

dalla domanda proposta nei suoi confronti dall'attrice, che condannò al pagamento delle spese. Su gravame della soc. Pasta Paddu, la Corte d'appello di Cagliari, con la sentenza ora denunciata, in totale riforma della decisione di primo grado, ha condannato l'impresa Corti al risarcimento del danno nella misura di lire 462.000 e al rimborso delle spese dei due gradi di

non lo è altrettanto, o almeno non lo è con la medesima assolutezza, perché la stessa accampata infungibilità della prestazione non può ritenersi così assoluta come la si fa apparire non potendosi del tutto escludere la possibilità di sostituire uno o più eccellenti giocatori con altrettanti non meno eccellenti, tanto più poiché la scelta oggi si estende anche fuori i confini della patria ».

Si richiama allo stesso precedente Trib. Roma 13 agosto 1952, *Foro it.*, 1953, I, 693, decidendo un caso analogo: nella specie, un ingegnere, dipendente e socio di una società commerciale esercente attività edilizia, si era recato in India per studiare la pratica attuazione *in loco* di un piano di lavoro della stessa società e, a tal fine, aveva svolto per tre mesi una proficua attività, raccogliendo informazioni, prendendo appunti ed entrando in contatto con gli operatori del luogo; per riferire sulla sua attività era ripartito per l'Italia, ma il viaggio fu tragicamente interrotto dal disastro aereo, in cui andò distrutto anche il bagaglio con tutto il materiale informativo. La domanda di risarcimento dei danni, proposta dalla società contro la compagnia aerea, comprendeva più « voci »: a) il danno conseguente alla perdita dell'attività di lavoro qualificato della vittima e alla disintegrazione della società, di cui la vittima era anche socio; b) il danno relativo alla perdita del materiale e delle notizie raccolte in esecuzione dell'incarico svolto in India. Il tribunale rigettò la prima parte della domanda, ritenendo che trattavasi di danno mediato e indiretto in base al rilievo (ripreso da Trib. Torino 15 settembre 1950, già citata) che, essendo il rapporto di lavoro, così come il rapporto sociale, risolubile *ad nutum*, l'aspettativa alla prestazione dell'altro contraente dipende dalla volontà di quest'ultimo di continuare a tenere in vita il rapporto, con la conseguenza che l'uccisione del prestatore d'opera o del socio non può dirsi la causa unica o necessaria della perdita di quella aspettativa (ciò che invece si verificherebbe nella lesione del credito alimentare, che dipende dalla permanenza in vita dell'obbligato, indipendentemente da una sua determinazione volontaria); invece accolse, in linea di principio (salvo la prova del danno subito), la seconda parte della domanda, ritenendo conseguenza immediata e diretta del sinistro il danno, consistito nella distruzione del materiale informativo (già elaborato in relazioni ed appunti) e nella mancata comunicazione e acquisizione al patrimonio della società di ogni altra notizia ed esperienza, frutto dell'incarico già espletato dalla vittima. A questa conclusione il tribunale giunse interpretando la nota massima della sentenza 17 luglio 1940, n. 2411 della Cassazione in questi termini: « Il vero è che la sentenza della corte va interpretata nel senso che essa pone due distinte massime che regolano due casi diversi. La prima concerne l'ipotesi pura e semplice del rapporto di prestazione di lavoro, che non legittima il creditore a chiedere il risarcimento del danno; la seconda ipotesi in cui, anche indipendentemente dal rapporto di lavoro o insieme a questo, il defunto abbia agito per conto di un terzo in modo da involgere un'attività produttiva per il terzo, con l'acquisizione di determinati risultati frustrati dall'evento dannoso. In altri termini, se il sinistro nel momento in cui è avvenuto il sinistro si trovava a svolgere una attività per conto di un terzo, dalla quale e soltanto dalla quale il terzo avrebbe ricevuto un certo utile, mentre l'attività si è interrotta nella sua fase conclusiva a causa del sinistro e non può ricominciare dato quanto già è stato svolto dal defunto (e in questo significato può parlarsi di insostituibilità), è chiaro che un tal danno, e non perché dipenda da un rapporto di lavoro, è risarcibile come conseguenza immediata e diretta del sinistro ». La sentenza del tribunale fu parzialmente riformata da App. Roma 30 aprile 1954, *Foro it.*, 1954, I, 813, che accolse la domanda solo per il danno relativo alla perdita del materiale, già elaborato per iscritto, sotto il profilo della lesione del diritto di proprietà su tale materiale (già acquisito al patrimonio della società attrice) (13).

A questo orientamento restrittivo è rimasta ferma la giurisprudenza prevalente (14), salvo ricorrenti eccezioni in caso di uccisione di un congiunto, partecipante in modo permanente ad un'im-

(13) Cfr. per un esame critico delle due sentenze, BUSNELLI, *La lesione del credito da parte di terzi*, cit., 173.

(14) Vedi Cass. 20 luglio 1948, n. 1174, *Foro it.*, Rep. 1948, voce *Responsabilità civile*, n. 121; Trib. Milano 31 maggio 1950, *Mon. trib.*, 1955, 269; Cass. 7 luglio 1962, n. 1760, *Foro it.*, 1962, I, 1467; 30 luglio 1966, n. 2139, *id.*, Rep. 1966, voce cit., n. 196; 6 dicembre 1968, n. 3904, *id.*, Rep. 1969, voce cit., n. 266; e, da ultimo, Cass. 8 maggio 1971, n. 1318, *id.*, 1971, I, 1194.

giudizio in favore dell'appellante. La corte ha rilevato, che ai fini dell'art. 2043 cod. civ., può aversi danno ingiusto anche in dipendenza della lesione di un diritto di credito, non ponendo l'articolo citato la distinzione fra diritti assoluti e diritti relativi; che non sulla base di tale distinzione, bensì con

presa a base familiare (15), o di un membro di congregazione religiosa (16).

3. - Una inversione di tendenza deve registrarsi nella nota sentenza delle Sezioni unite della Cassazione (Sez. un. 26 gennaio 1971, n. 174) sul « caso Meroni » (un caso singolarmente analogo a quello aperto dalla sciagura di Superga).

Peraltro, l'inversione di rotta si rivela, per le argomentazioni che la sorreggono, meno drastica di quanto possa apparire.

In effetti, risolto in senso positivo il problema della risarcibilità ex art. 2043 cod. civ. della lesione del credito ad opera di terzi, la Cassazione ha svolto il suo discorso sul piano del nesso di causalità tra l'evento « uccisione del debitore » e l'evento « lesione del credito », ponendo a base della sua conclusione positiva il noto criterio della insostituibilità del debitore e della infungibilità delle sue prestazioni. Il pericolo della proliferazione delle istanze risarcitorie (pericolo che aveva giustificato il precedente orientamento della giurisprudenza) è tenuto ben presente nella sentenza in esame, che tenta di segnare confini del danno risarcibile ritenuti « sufficientemente rigorosi e sicuri », fissando il principio che si ha insostituibilità del debitore, e quindi risarcibilità della perdita definitiva e irreparabile subita dal creditore (come conseguenza immediata e diretta della morte del debitore), quando, avuto riguardo alla particolarità del caso concreto (e perciò all'eventuale immediatezza temporale della prestazione e alla natura e dimensione dell'attività del creditore, organizzata in forma imprenditoriale), non sia possibile al creditore procurarsi, se non a condizioni più onerose, prestazioni eguali o equipollenti: in definitiva, il metro della insostituibilità del debitore ucciso e della risarcibilità della conseguente lesione del credito si risolve nella maggiore onerosità delle prestazioni, eguali o equipollenti a quelle cessate per morte del debitore, cioè in un criterio economico estremamente lato.

Deve dirsi subito che l'argine, con cui la Cassazione ritiene di potere contenere l'indefinita propagazione dei danni risarcibili, è inadeguato allo scopo.

È ben vero che l'assoluta insostituibilità di una prestazione contrattuale è ipotizzabile solo molto di rado, con la conseguenza che, facendo capo a quel criterio rigoroso, si escluderebbe in concreto la risarcibilità della lesione del credito (pur ammessa in linea di principio) o si limiterebbe la tutela risarcitoria a quelle ipotesi (già riconosciute nella precedente giurisprudenza), in cui l'*intuitus personae* a base del rapporto obbligatorio si fonda su un legame familiare (o di natura similare) tra le parti. Ma è vero anche che, ravvisando l'insostituibilità del debitore ucciso quando il creditore può procurarsi prestazioni eguali o equipollenti solo a condizioni più onerose, si cade nell'eccesso opposto, come appare evidente se si considera che quelle condizioni possono dipendere dalle ragioni più diverse (anche da contingenti variazioni di mercato): sicché, per esempio, anche il più modesto mutamento di retribuzione (17), il fatto che, nella zona in cui il creditore svolge la sua attività, non sia reperibile un prestatore d'opera, che sia in grado di assicurare le qualificate prestazioni del debitore deceduto, costituiscono una valida ragione perché il debitore sia ritenuto sostituibile solo a condizioni più onerose e debba quindi risarcirsi il relativo danno.

Pertanto deve ritenersi che il criterio della insostituibilità del debitore (*rectius* della sostituibilità a condizioni più onerose), nei termini in cui è stato enunciato nella sentenza sul « caso Meroni », è estremamente lato ed incerto (18) e, come tale, contrariamente a quanto si afferma nella motivazione della nota sentenza, non può soddisfare la « giustificata esigenza di impedire una indefinita propagazione dei danni risarcibili ».

Va aggiunto, parafrasando la motivazione della sentenza 15 settembre 1950 del Tribunale di Torino (sulla sciagura di Superga), che anche nel caso della più agevole sostituibilità del debitore ucciso il creditore riceve un pregiudizio per la sia pur brevissima soluzione di continuità tra l'uccisione del debitore e la sua sostituzione,

(15) Vedi i richiami alle note (8) e (9).

(16) Cfr. App. Roma 18 dicembre 1951, *Riv. dir. eccles.*, 1952, II, 348; App. Torino 5 marzo 1964, *Foro it.*, 1964, I, 1909; Trib. Torino 14 marzo 1970, *Giur. it.*, 1970, II, 2, 660.

In dottrina, SANTOSUOSSO, *Il risarcimento per l'uccisione del religioso*, 1965.

(17) Cfr. nello stesso senso SANTOSUOSSO, *La nuova frontiera della tutela aquiliana del credito*, in *Giust. civ.*, 1971, I, 209.

(18) SANTOSUOSSO, *op. cit.*, 210, mette in evidenza tra l'altro la difficoltà di assicurare rischi di responsabilità civile così indefiniti.

riguardo al rapporto di causalità fra fatto illecito ed evento dannoso deve risolversi la questione della risarcibilità dei danni provocati dalla lesione del credito; che il criterio dell'immediatezza, dettato dall'art. 1223 cod. civ., deve essere inteso con una certa elasticità in modo da comprendere nel risarcimento

e poiché non vi è alcun valido motivo per escludere che quel pregiudizio, al pari del maggior onere sopportato in caso di più difficile sostituibilità dell'ucciso, sia stato causato in via immediata e diretta dal fatto illecito del terzo, deve concludersi per la risarcibilità di quel danno e, quindi, di ogni danno, che il creditore subisce per l'uccisione del debitore.

In definitiva, l'insostituibilità del debitore, nei termini proposti dalla Cassazione, non costituisce una condizione della responsabilità del terzo, cioè non attiene all'*an debeatur*, ma al *quantum debeatur*, da misurare in ragione della soluzione di continuo tra uccisione e sostituzione e del maggiore onere imposto dalla sostituzione del debitore ucciso (19). Infatti non si sfugge a questa alternativa: o il debitore è facilmente ed immediatamente sostituibile senza condizioni più onerose, con la conseguenza che, con la sua morte, non si verifica alcun danno, che non sia imputabile alla negligenza del creditore (e perciò non risarcibile a norma dell'art. 1227 cod. civ.); oppure non è sostituibile che a condizioni più onerose (e il maggior onere può dipendere dalla soluzione di continuo), in relazione alle quali varierà la misura del danno da risarcire.

Chi poi, convinto della necessità di ritrovare un valido criterio limitativo, ritiene che debba limitarsi la risarcibilità alle lesioni di quei crediti caratterizzati da un *intuitus personae* di particolare intensità (per es., perdita di un famoso giocatore di calcio, di un popolare cantante, di un valente chirurgo, ecc.) (20) va incontro alle medesime obiezioni, che la dottrina ha mosso alla precedente giurisprudenza circa la discriminazione tra crediti alimentari e crediti di diversa natura (21): sotto il profilo dell'art. 2043 cod. civ., se si parte dalla premessa che la lesione del credito da parte di terzi costituisce « danno ingiusto », non si giustifica la discriminazione tra rapporti di credito fondati su un *intuitus personae* di particolare intensità e rapporti, in cui le speciali qualità del debitore hanno una minore rilevanza, ed inoltre, sotto il profilo dell'art. 1223 cod. civ., non si spiega come la lesione del credito sia conseguenza immediata e diretta del fatto del terzo nel primo caso e non nel secondo, se è vero che in entrambe le ipotesi il meccanismo della lesione giuridica è identico.

4. - Vero è che, se si accetta il carattere di clausola generale della norma, di cui all'art. 2043 (22), e si vuole farla aderire alla attuale realtà economica e sociale sempre più svincolata da una rigida gerarchia di valori economici e quindi giuridici (23), non possono formularsi criteri di risarcibilità in concreto (della lesione del credito), che siano, al contempo, soddisfacenti sul piano della logica astratta e rispondenti ad un'esigenza (quella di contenere in limiti « ragionevoli » il danno concretamente risarcibile) (24), che per sua natura può soddisfarsi solo con criteri di opportunità e di contemperamento degli interessi in giuoco nel caso di specie.

Un'indagine sul significato, che la norma dell'art. 1223 ha assunto

(19) Il rilievo è condiviso (ma per giungere a conclusioni diverse da quelle della nota sentenza 15 settembre 1950 del Tribunale di Torino) dalla dottrina: vedi REDENTI, *Aspetti giuridici della tragedia di Superga*, cit., 52; BIGIARI, *L'Associazione calcio Torino e il disastro di Superga*, cit., 82; BUSNELLI, *La lesione del credito da parte di terzi*, cit., 137; VISENTINI, *In margine al « caso Meroni »*, in *Giur. it.*, 1971, I, 1, 684.

(20) SANTOSUOSSO, *La nuova frontiera*, ecc., 210.

(21) Vedi per tutti BUSNELLI, *La lesione del credito da parte di terzi*, cit., 91 e 105.

(22) Cfr. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, 1964, 79 e segg.

(23) Così la sentenza n. 174 del 1971 sul « caso Meroni ».

(24) Non è difficile cogliere il motivo costante, che accomuna le varie teorie sul rapporto di causalità nella responsabilità civile, nel riconoscimento della necessità di contenere entro i limiti ragionevoli il danno risarcibile e, a tal fine, di non dare piena rilevanza giuridica al criterio di causalità in senso naturalistico.

Vedi, per la teoria dominante della causalità necessaria o regolarità causale (sulla falsariga della teoria penalistica della causalità adeguata), BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, 1953, I, 134; MESSINEO, *Manuale di dir. civile e comm.*, 1958, V, 557 e specialmente DE CUPIS, *Il danno*, 1966, 185. Per la teoria che all'indagine causale, nella ricostruzione del fatto dannoso, attribuisce una duplice funzione (quella di concorrere a individuare il soggetto responsabile e quella di determinare la misura del danno risarcibile) cfr. GORLA, *Sulla cosiddetta causalità giuridica: « fatto dannoso e conseguenze »*, in *Studi in onore di Antonio Cicu*, 1951, 433 segg.; REALMONTE, *Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno*, 1967, *passim* e spec. 153 segg.

i danni rientranti nella serie delle conseguenze normali cui il fatto illecito dà origine, secondo il principio della c. d. regolarità causale. Esaminando, poi, il merito della controversia, la corte ha ritenuto che fossero rimasti accertati sia il brillamento delle mine ad opera dei dipendenti dell'impresa Corti

nell'ordinamento giuridico attraverso la sua effettiva attuazione (25) convince che il nesso causale opera come strumento selettivo del danno in concreto risarcibile. Il giudice civile, che procede alla ricostruzione del fatto dannoso e così determina il danno da risarcire, trova nella ricerca del nesso causale un campo di azione ben più vasto di quello, in cui opera il giudice penale nella ricostruzione del fatto-reato: e cioè, sia per la diversa struttura della fattispecie penale, sia per la diversa natura dell'evento che integra la fattispecie di responsabilità civile (26). Se nel diritto penale, per la tipicità dell'evento costitutivo della fattispecie di reato, è possibile individuare *a priori* il tipo di evento, rispetto al quale si pone il problema della relazione causale con la condotta dell'imputato, non altrettanto può dirsi per la fattispecie di responsabilità civile, in cui l'evento dannoso è indicato in termini generici e comunemente inteso, con una clausola generale quanto vaga, come lesione di un interesse giuridicamente protetto (27). Inoltre il danno patrimoniale (inteso come ripercussione economica sfavorevole di un determinato evento nel patrimonio del danneggiato) ha, per sua natura, una portata più o meno ampia in ragione del tipo di rapporti che costituiscono il patrimonio, sul quale incide l'evento dannoso, oltre che delle condizioni economiche di carattere generale: si pensi, per es., al mancato guadagno connesso con la irrealizzazione di rapporti contrattuali con terzi o con il mancato esercizio di un'attività professionale od imprenditoriale, dipendenti dalla distruzione di un bene o dalla lesione dell'integrità fisica del danneggiato, e, rispettivamente, alla svalutazione monetaria.

Sicché, il giudice penale, nella ricerca del nesso causale, deve risolvere il problema se un determinato evento, che integra la fattispecie astratta di reato (per es., la morte di un soggetto nel reato di omicidio o la distruzione di un bene nel delitto di danneggiamento), sia ricollegabile causalmente al comportamento dell'imputato; laddove il giudice civile, trovando un limite nell'ingiustizia del danno e, beninteso, nei termini della domanda del danneggiato, deve individuare in concreto la sequenza di eventi che integrano il fatto dannoso: quindi, in definitiva, nell'indagine sul nesso causale il giudice civile delimita il danno risarcibile.

Ciò spiega il diverso atteggiamento tenuto dal legislatore in tema di rapporto di causalità: in sede penale, afferma la necessità che intercorra in concreto una relazione di causa ed effetto tra l'azione od omissione e l'evento, che costituisce la fattispecie astratta di reato (art. 40 cod. pen.) e, in caso di concorso di altre cause, detta la norma che esclude la responsabilità penale quando la causa sopravvenuta è stata da sola sufficiente a determinare l'evento (art. 41 cod. pen.); in sede civile, il legislatore, pur senza riprodurle o richiamarle espressamente, presuppone le regole su riassunte (28) e si pone, in mancanza di una tipizzazione dell'evento dannoso, l'ulteriore problema di fissare un criterio per determinare in concreto quali eventi integrano il fatto dannoso e quali conseguenze esulano dal danno risarcibile. A questo problema vuole dare una risposta l'art. 1223 cod. civ., che riflette la preoccupazione (di contenere il danno risarcibile) risalente nel tempo ai precedenti storici del *Code Napoléon* (29) ed espressa durante i la-

e il conseguente danneggiamento della linea elettrica sia la qualità spettante alla soc. Pasta Puddu di utente dell'energia fornita attraverso la linea danneggiata sia, infine, l'esistenza del nesso causale fra il fatto colposo della predetta impresa e l'evento dannoso che aveva colpito la società appellante, impe-

vori preparatori del codice vigente: in proposito è utile ricordare che l'art. 19 del progetto del libro delle obbligazioni del 1940, facendo proprie le istanze della dottrina, aveva accolto l'espressione « conseguenze necessarie del fatto lesivo » (30), mentre la Commissione delle assemblee legislative propose di sostituirla con la formula « conseguenze immediate e dirette », già nota al codice del 1865 (31) e trasfusa nell'articolo in questione nell'intento di dettare un criterio più severo e meno elastico (32).

Al fine di delimitare il danno risarcibile, nell'art. 1223 è fissato il criterio della consequenzialità immediata e diretta del danno, che nella comune interpretazione si risolve nella formula della consequenzialità normale o della regolarità causale: è danno risarcibile quello che, secondo la comune esperienza, è in una relazione tipica di causa ed effetto con un determinato comportamento del soggetto, chiamato a risponderne, o con altro fattore causale ad esso imputabile (33).

5. - Il giudice, che sia adito per la tutela aquiliana del credito nella determinazione concreta del danno risarcibile alla stregua dell'art. 1223, non può non affidarsi a criteri equitativi, se vuole soddisfare la riconosciuta esigenza pratica, pur essa equitativa, di evitare la propagazione indefinita delle istanze risarcitorie: in effetti, il criterio della causalità ordinaria, di cui all'art. 1223, per i suoi precedenti storici e per la costante interpretazione giurisprudenziale, ha il significato di un criterio equitativo, che solo in relazione al caso concreto consente di individuare il danno risarcibile.

Per una conferma di ciò, è utile chiarire il tipo di processo mentale che segue il giudice nell'accertamento del rapporto di causalità, e la natura dei criteri che presiedono a questo accertamento.

L'indagine sul nesso causale, che attiene alla ricostruzione del fatto dannoso (e, per tale via, alla delimitazione del danno risarcibile), è una *quaestio facti* demandata al giudice di merito e sottratta al sindacato della Cassazione, sempre che sia risolta con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici (34). Più precisamente l'accertamento del nesso causale si svolge mediante un sillogismo, che ha per premessa maggiore una massima di esperienza (in cui si esprime una relazione causale tipica tra un comportamento, o altro fattore causale, o un evento dannoso) e per termine medio la sequenza dei fatti così come emerge dalla libera valutazione delle risultanze probatorie (35).

(30) La relazione del guardasigilli al progetto definitivo del 1940 (pag. 24, n. 36) spiega di avere adottato la nuova formulazione che, « al posto dell'incerta formula degli art. 1228 e 1229 cod. civ.,... », pone il presupposto di un rapporto di necessità tra il fatto lesivo e le conseguenze dannose. In tal modo il requisito della causalità tra fatto dannoso e danno si è descritto secondo una formula diffusa nella giurisprudenza, che è perciò inutile chiarire, e che può abbracciare i danni prossimi e remoti nei limiti in cui le considerazioni di equità, cui il giudice è tenuto, possono farli ritenere risarcibili ».

(31) Per l'art. 1229 cod. civ. abrogato, « quantunque l'inadempimento dell'obbligazione derivi da dolo del debitore, i danni relativi alla perdita sofferta dal creditore e al guadagno, di cui fu il medesimo privato, non debbono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'obbligazione ».

(32) Cfr. *Gli Atti della Commissione delle assemblee legislative. Libro delle obbligazioni*, verb. n. 1, pag. 90.

(33) BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, cit., 232.

(34) Sull'insindacabilità in Cassazione dell'accertamento del nesso di causalità la giurisprudenza è costante: v. Cass. 14 gennaio 1971, n. 66, *Foro it.*, 1971, I, 2656; 6 aprile 1971, n. 1005, *id.*, Rep. 1971, voce *Responsabilità civile*, n. 59; 25 febbraio 1970, n. 447, *id.*, 1970, I, 1421. Sull'insindacabilità dell'accertamento del concorso di cause, vedi Cass. 22 novembre 1969, n. 3691, *id.*, Rep. 1970, voce cit., n. 101; 20 luglio 1967, n. 2027, *id.*, 1968, I, 495, con nota di richiami.

(35) Il sindacato della Cassazione, a norma dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., oltre che sulla congruità e logicità della valutazione delle prove (cioè del c. d. sillogismo probatorio), si svolge in due direzioni: si può censurare la pronunzia del giudice di merito, che nell'accertamento del nesso causale abbia adottato una premessa che urti contro l'esperienza comune, cioè abbia fatto capo ad una massima di esperienza che non sia tale; oppure la pronunzia, che abbia frainteso o male applicato al caso concreto una massima di esperienza giungendo così a conclusioni inesatte in ordine alla sussistenza del nesso causale. Cfr. al riguardo A. PIRAS, *Le massime di esperienza e la motivazione insufficiente*, in *Jus*,

(25) Sulla necessità di ricercare la portata dell'art. 1223 cod. civ. indagando il concreto significato, che la norma ha assunto nell'ordinamento attraverso la sua effettiva attuazione, vedi BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in *Commentario*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, 1967, 232.

(26) Poiché il problema della responsabilità civile (che è problema di trasferimento o redistribuzione di danni in base a criteri disparati: v. SCOGNAMIGLIO, *Illecito*, voce del *Novissimo digesto*, 1962, 171) si pone solo se si è verificato un danno, esattamente il FORCHIELLI (*Il rapporto di causalità nell'illecito civile*, 1960, 29), con una terminologia penalistica, parla della fattispecie di responsabilità civile come di una tipica fattispecie « ad evento di danno ».

(27) Sulla definizione di « danno ingiusto » vedi SACCO, *L'ingiustizia di cui all'art. 2043 cod. civ.*, in *Foro pad.*, 1960, I, 1420; SCHLESINGER, *La « ingiustizia » del danno nell'illecito civile*, in *Jus*, 1960, 336; RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, cit., 79; CIAN, *Antigiuridicità e colpevolezza. Saggio per una teoria dell'illecito civile*, 1966, 133 segg.; TUCCI, *Il danno ingiusto*, 1968, 57 e *passim*.

(28) Nella formulazione delle disposizioni in tema di responsabilità civile (vedi per es. gli art. 1227 e 2043) è evidente il riferimento alla relazione causale, che deve intercorrere tra la condotta del soggetto in ipotesi responsabile (o tra altro fattore causale ad esso imputabile) e l'evento dannoso.

(29) Vedi, con particolare riguardo all'opera del POTHIER, FORCHIELLI, *Il rapporto di causalità, ecc.*, cit., 42; CARBONE, *Il fatto dannoso nella responsabilità civile*, 1969, 298.

dendo la lavorazione della pasta nel suo stabilimento e provocando l'irregolare essiccazione di un determinato quantitativo di pasta.

Contro questa sentenza l'impresa costruzioni Corti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di annullamento.

Non vi è dubbio che nella determinazione della massima di esperienza, alla quale si fa capo in concreto nell'indagine causale, vi è largo spazio per il « prudente apprezzamento » del giudice. Il riferimento al « corso normale delle cose », ad « una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia una conseguenza normale dell'antecedente causale » (36) e, correlativamente, a fattori « atipici, eccezionali o straordinari » non consente la formulazione di regole generali; la nozione di « normalità » è chiaramente generica ed elastica ed acquista un significato solo in relazione alle peculiarità del caso concreto (37): ciò che induce a ritenere che l'indagine sul nesso causale si risolve in un giudizio di equità (38), ispirato alla esigenza di contenere in limiti « ragionevoli » il danno risarcibile. D'altra parte un richiamo esplicito al senso di equità del giudice si legge nella relazione del guardasigilli al progetto del Libro delle obbligazioni del 1940, per cui è dovuto il risarcimento dei danni prossimi e remoti « nei limiti in cui le considerazioni di equità cui il giudice è tenuto possono farli ritenere risarcibili » (39), e a criteri equitativi, spesso in maniera implicita e talvolta in termini espressi (40), si ispira la giurisprudenza quando, per es., esclude la risarcibilità di danni che, pure, in base allo schema logico della consequenzialità immediata e diretta, dovrebbero essere ricollegati causalmente alla condotta del soggetto chiamato a risponderne.

I tentativi di formulare regole astratte e rigide al fine di restringere l'ampio spazio, in cui può operare il prudente apprezzamento del giudice, con formule come « danni immediati e diretti » di cui all'art. 1223 sono risultati vani (41): è noto che la lettera della legge è stata superata senza difficoltà ritenendosi risarcibili anche i danni mediati ed indiretti, che siano conseguenze normali ed ordinarie del fatto (42); d'altra parte nel suo significato letterale la formula legislativa porterebbe ad escludere dal risarcimento anche il lucro cessante (in quanto danno non immediato), che pur lo stesso art. 1223 considera una componente tipica del danno risarcibile (43). Né le formulazioni dottrinarie della regolarità causale, della causa necessaria, ecc. (spesso richiamate nella giurisprudenza) per la loro genericità costituiscono, nell'economia della decisione, un serio limite alla tendenza del giudice ad aderire alle particolarità del caso di specie per giungere a soluzioni « eque ».

Pertanto, per conoscere l'esatta portata delle norme sul rapporto di causalità nella responsabilità civile, non resta che ricercarla con metodo casistico-problematico (44) nell'applicazione giu-

1955, 82 e segg., ed *ivi* bibliografia, nonché, più in generale, ANDRIOLI, *Commento*, II³, 515. Vedi anche Cass. 24 gennaio 1972, n. 178, *Foro it.*, 1972, I, 3534, per cui l'operazione logica, diretta a collegare i fatti umani per coglierne il nesso di derivazione causale, non si inquadra necessariamente nel procedimento che è a base della prova per presunzione.

(36) Così Cass. 15 ottobre 1971, n. 2918, *Foro it.*, Rep. 1971, voce *Responsabilità civile*, n. 66.

(37) Cfr. Cass. 10 ottobre 1963, n. 2707, *Foro it.*, 1964, I, 83, per cui « la formula adottata (nel capov. dell'art. 41 cod. pen.) è per un verso sfumata e per l'altro d'ordine empirico, sicché non consente di formulare una proposizione precisa suscettibile di applicazione in via automatica ai singoli casi concreti. È la formula della « sufficienza », rispetto alla quale l'opera di specificazione, da parte del giudice, è insostituibile ».

(38) Cfr. nello stesso senso, la dottrina richiamata da FORCHIELLI, *Il rapporto di causalità, ecc.*, cit., 4, nota 2, e da REALMONTE, *Il problema del rapporto di causalità, ecc.*, cit., 29 nota 57, cui *adde*, per la dottrina tedesca, ROTHER, *Haftungsbeschränkung in Schadensrecht*, München und Berlin, 1965, 8 segg.

(39) Leggi il passo della relazione riportata alla nota 30.

(40) Vedi in tema di concorso di cause Cass. 18 ottobre 1955, n. 3256, *Foro it.*, Rep. 1955, voce *Danni per inadempimento*, n. 58; e, in dottrina, BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, cit., 342, nota 8.

(41) Per rilievi analoghi sulla nozione di negligenza, vedi POUND, *Giustizia, diritto, interesse*, 1962, 209; BIANCA, *Negligenza (dir. privato)*, voce del *Novissimo digesto*, 1965, XI, 185.

(42) Vedi Cass. 24 luglio 1971, n. 2471, *Foro it.*, Rep. 1971, voce *Responsabilità civile*, n. 77; 24 febbraio 1970, n. 432, *id.*, 1970, I, 3144; 16 aprile 1969, n. 1207, *id.*, Rep. 1971, voce *Danni civili*, n. 14; App. Bari 23 luglio 1969, *ibid.*, n. 78.

(43) Cfr. sul punto BARBERO, *Sistema istit. di dir. privato*, 1958, II, 63; Cass. 21 ottobre 1969, n. 3438, *Foro it.*, 1970, I, 498, nella motivazione.

(44) Sul metodo casistico-problematico vedi SCHLESINGER, *Il nucleo comune dei vari sistemi giuridici: un nuovo campo di studi comparativi all'orizzonte*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, I, 63; VIEHWEG, *Topica e giurisprudenza*, trad. it., 1962, 28 segg.; GORLA, *Lo studio*

lamento. Resiste con controricorso la soc. Pasta Puddu. Entrambe le parti hanno presentato memoria difensiva.

Motivi della decisione. — Deducendo la violazione e falsa applicazione degli art. 81 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2702 cod. civ., nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente sostiene nel terzo ed ultimo motivo che, anche a voler ritenere in astratto proponibile una domanda mirante alla tutela aquiliana nell'ipotesi di lesione del credito, a tale azione non avrebbe potuto mai considerarsi legittimata la soc. Pasta Puddu in quanto questa non avrebbe dimostrato di essere titolare del credito di somministrazione dell'energia elettrica, in ordine al quale pretendeva di essere stata pregiudicata. Ad avviso della ricorrente, la predetta società, sulla quale gravava l'onere di provare che all'epoca dell'incidente essa aveva usato e pagato l'energia elettrica fornita dall'Ages in forza di un contratto che gliene garantisse la somministrazione continuativa, e non semplicemente periodicamente, non avrebbe adempiuto tale onere, non potendo attribuirsi efficacia probatoria ad un documento, come la quietanza di pagamento per il consumo dell'energia, privo di data certa e proveniente da un terzo estraneo al giudizio.

Poiché l'eventuale accoglimento di questa censura renderebbe superfluo l'esame dei primi due motivi di ricorso, i quali, d'altra parte presuppongono la dimostrazione della titolarità, in capo alla soc. Pasta Puddu, del diritto di credito, di cui si è lamentata in giudizio la lesione (presupposto, la cui mancanza renderebbe meramente accademico l'ulteriore dibattito intorno alla questione di principio della responsabilità del terzo ex art. 2043 cod. civ., per pregiudizio del credito), e poiché il motivo proposto come ultimo dal ricorrente involge, come si è visto, la questione della prova di tale titolarità, al suo esame deve essere logicamente accordata la precedenza.

La corte di merito ha ritenuto che l'appellante avesse dimostrato di essere fra gli utenti dell'energia elettrica fornita dall'Ages attraverso la linea elettrica danneggiata « sia a mezzo della testimonianza di coloro che constatarono l'interruzione anche nello stabilimento » della società, posta in Siddi, « sia con la produzione della bolletta rilasciata dall'Ages per la fornitura del gennaio 1962 ». Risulta, così, testualmente confermato che la corte di merito non ha basato il proprio convincimento in via esclusiva su di uno scritto proveniente da un terzo, ma ha invocato il convergente valore probatorio, sul punto, delle risultanze della prova testimoniale. Essa si è, quindi, uniformata al corretto principio, secondo cui gli scritti provenienti da terzi possono, se non giustificare da soli il convincimento del giudice, concorrere, però, alla sua formazione, specie quando il loro contenuto trovi conferma in altri elementi probatori

risprudenziale. Mediante la tipizzazione di massime di esperienza, applicate a casi identici od analoghi, è possibile cogliere il concreto significato, che le ricorrenti formule dottrinarie acquistano nella selezione del danno risarcibile. Un significato, che ovviamente varia in ragione del grado di sviluppo economico-sociale (45), ma che si ispira costantemente all'esigenza (fatta propria dal legislatore) di segnare confini precisi del danno risarcibile al fine di evitarne la propagazione indefinita e di non rendere eccessivamente onerosa la posizione del soggetto responsabile (46).

VITO MARINO CAFERRA

interno e comparativo della giurisprudenza ed i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per l'interpretazione delle sentenze, in *Foro it.*, 1964, V, 73, cui *adde* il nostro scritto, *Lo studio della giurisprudenza, in Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento*, 1972, a cura di N. LIPARI.

(45) L'evoluzione della giurisprudenza in tema di tutela aquiliana del credito è particolarmente significativa perché indica come la portata di un criterio giuridico (quello della causalità ordinaria, di cui all'art. 1223), possa variare in ragione delle condizioni economico-sociali (la decisione sul « caso Meroni » fa espresso riferimento alla mutata realtà economica e sociale).

(46) Così GORLA (*Sulla cosiddetta causalità giuridica, ecc.*, cit., 436) esprime efficacemente la finalità dell'art. 1223 cod. civ.: « La ratio è quella di non rendere insopportabile al soggetto agente il rischio del suo agire. Agire è sempre un rischio, e, se il soggetto ne dovesse sopportare tutte le conseguenze, egli, se non è uno spirito avventuroso o un delinquente si dissuaderebbe dall'azione. Ne potrebbe sorgere una società di statici buoni padri di famiglia ».

(cfr. Cass. 29 ottobre 1970, n. 2227, *Foro it.*, Rep. 1971, voce *Prova civile*, n. 101; 13 marzo 1970, n. 643, *id.*, Rep. 1970, voce cit., n. 48) e, in particolare, nelle deposizioni dei testimoni (cfr. Cass. 15 febbraio 1971, n. 383, *id.*, Rep. 1971, voce cit., n. 102).

La denunciata violazione dell'art. 2702 cod. civ. non sussiste perché alla « bolletta di pagamento » la corte non ha attribuito l'efficacia di prova piena di cui all'articolo citato, come si desume implicitamente, ma chiaramente dal rilievo che si è riferita all'indizio fornito dal documento emesso dall'Agès in via di rincalzo e di conferma dei risultati della prova testimoniale, alla quale non vi sarebbe stata ragione di alludere se essa avesse equivocado sulla natura giuridica, provenienza ed efficacia probatoria del predetto documento. E questo stesso rilievo mette fuori causa il problema della certezza della data, del quale vi è motivo di occuparsi, allorché venga in discussione un atto sottoscritto da una delle parti del giudizio, ai fini dell'opponibilità della scrittura ai terzi (art. 2704 cod. civ.), mentre, trattandosi di scrittura proveniente da terzi, il suo contenuto, comprensivo della data e degli altri eventuali riferimenti temporali, va liberamente apprezzato dal giudice di merito sempre nell'ordine e secondo l'efficacia propria degli elementi indiziari.

Le considerazioni sin qui svolte smentiscono inoltre la validità dell'accusa di difetto di motivazione, giacché, nell'affermare l'esistenza della prova della titolarità del credito in capo alla soc. Pasta Puddu, la corte di merito ha proceduto al controllo dell'attendibilità degli indizi mediante il riscontro con elementi probatori diversi. E siffatta motivazione, seppure racchiusa in sintetiche proposizioni, dà del convincimento del giudice una congrua giustificazione, permettendo di intenderne appieno tutte le ragioni.

Nel primo motivo l'impresa ricorrente, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione degli art. 2043, 2050, 2056 e 1223 cod. civ. e del vizio di motivazione, lamenta che la sentenza impugnata abbia dato risposta affermativa al quesito se il danneggiamento di un isolatore di una linea elettrica (di proprietà dell'Agès) obbligasse il responsabile (e cioè la stessa ricorrente) a risarcire i danni subiti da un utente (la soc. Pasta Puddu) in dipendenza della mancata somministrazione dell'energia, seguita a quel danneggiamento. Secondo la ricorrente, tale risposta contrasterebbe con le decisioni emesse da questo Supremo collegio sulla *vexata quaestio* della tutelabilità ex art. 2043 cod. civ. dei diritti relativi.

Questa precisazione non rispecchia lo stato attuale dell'elaborazione giurisprudenziale sul tema. Infatti, un'attenta lettura dei precedenti, compiuta in occasione di una fondamentale sentenza in materia (Cass. 25 gennaio 1971, n. 1174, *Foro it.*, 1971, I, 342), ha consentito di appurare come il principio che la tutela aquiliana si estenda anche alle lesioni dei diritti di credito abbia trovato riscontro, già in passato, in una cospicua serie di decisioni, anche se a tale estensione la stessa Suprema corte è giunta in relazione ad ipotesi particolarmente caratterizzate, piuttosto che sulla base di una enunciazione di portata generale.

A questa, peraltro, la Suprema corte è sostanzialmente pervenuta con la sentenza ora richiamata e con una decisione ancora più recente (deliberata all'udienza del 21 ottobre 1971, *Foro it.*, 1972, I, 880) su ricorso (iscritto al n. 3053/1968) Balzano c. comune di Napoli, che ovviamente non erano note alla ricorrente all'atto in cui essa ha proposto la sua impugnazione.

La prima delle due decisioni citate, dopo aver additato l'esigenza di sottoporre a radicale ripensamento la rigida separazione e contrapposizione fra diritti assoluti e diritti relativi, come criterio giustificativo di un diverso trattamento delle due categorie ai fini della risarcibilità dei fatti lesivi e dopo aver passato sinteticamente in rassegna i momenti essenziali del serrato dibattito svolto al riguardo nella dottrina, ha escluso che la norma dell'art. 2043 cod. civ. assuma come un dato certo quel *discrimen* in funzione della limitazione della tutela aquiliana ai soli diritti assoluti. Per vero, l'ingiustizia del danno, considerata nella norma come componente costitutiva della fattispecie di responsabilità civile, è da intendersi nella duplice eccezione di danno prodotto *non iure* (e cioè in assenza di cause giustificative del fatto dannoso) e *contra ius* (vale a dire,

in quanto tale fatto incida su di una posizione soggettiva attiva tutelata come diritto perfetto), sicché non vi è ragione, sotto questo profilo, di escludere dalla tutela i diritti relativi, restando, tuttavia, impregiudicato l'ulteriore problema del rapporto di causalità, che la ricorrente propone e di cui si dirà di qui a poco.

Questa impostazione merita di essere confermata, e la si deve registrare come posta a base anche della più recente sentenza (sopra indicata) di questa Suprema corte, la quale si è, in particolare, soffermata a negare l'incompatibilità fra il carattere assoluto della tutela aquiliana e quello relativo della tutela del diritto di credito, mettendo in risalto la diversità di contenuto delle due tutele, diversità che lascia configurare come possibile e, anzi, necessaria la loro confluenza, perché ciascuna di esse si rivolge ad un differente momento della posizione soggettiva considerata, se è vero che nella struttura del diritto di credito un'autorevole dottrina ha distinto il momento dinamico o lato interno del rapporto (che si esprime nel potere di esigere la prestazione dal debitore) da quello statico o esterno (estrinsecantesi nella situazione di appartenenza dell'interesse del creditore alla sua sfera giuridica patrimoniale e, perciò, tutelabile *erga omnes* sulla base dell'art. 2043 cod. civile).

Degli argomenti che usualmente si adducono per dare al problema in esame una soluzione negativa la ricorrente si avvale specificamente soltanto di quello che si pretende di desumere dal disposto dell'art. 1259 cod. civ., facendone oggetto del secondo motivo di ricorso, nel quale si deduce la violazione e la falsa applicazione della norma citata e il difetto di motivazione. In tale motivo (per il cui esame deve logicamente aprirsi una parentesi nel corso dell'indagine imposta dalla problematica di fondo, che forma oggetto del primo motivo di ricorso) si sostiene che la corte di merito non avrebbe considerato che, ove la prestazione sia divenuta impossibile, il creditore si surroga nei diritti del debitore verso colui che ha causato l'impossibilità ed entro i limiti delle ragioni creditorie che al debitore danneggiato competono verso il terzo responsabile. Secondo la ricorrente il danno deducibile in giudizio dal creditore pregiudicato nei confronti dell'obbligato al risarcimento non potrebbe che identificarsi con quello subito dal debitore originario, senza annettere alcuna rilevanza alla successiva utilizzazione che della « cosa determinata » avrebbe fatto il creditore rimasto insoddisfatto. Nella specie, dunque, la domanda giudiziale della soc. Pasta Puddu avrebbe dovuto mirare non già al risarcimento del danno dipendente dalla temporanea mancanza di disponibilità dell'energia elettrica (che apparterebbe ad un *genus limitatum*), sibbene al conseguimento della minor somma fra l'entità di quei danni e quelli cagionati alla somministrante Agès dalla distruzione dell'isolatore, ed invece la predetta società si era limitata a proporre in giudizio proprio la prima delle due domande.

Senonché si deve escludere che la disciplina dettata dall'art. 1259 valga a dimostrare come l'ordinamento positivo neghi la tutela aquiliana al creditore pregiudicato dal fatto illecito del terzo, accordandogli soltanto il c. d. *commodum representationis*. La più volte citata sentenza di questa Suprema corte n. 174 del 1971 ha già osservato che la norma dell'art. 1259 prescinde dalla natura della causa, non imputabile al debitore, che ha reso impossibile la prestazione (forza maggiore, *factum principis* o fatto del terzo) e tende a risolvere, più che il problema della responsabilità del terzo che abbia provocato l'impossibilità, quello delle conseguenze della liberazione del debitore a norma degli art. 1256 e 1463 cod. civ., sicché è sembrato più esatto ravvisare in essa, come nell'analoga norma vigente in materia di deposito (art. 1780 cod. civ.), null'altro che applicazioni del principio generale dell'arricchimento. La norma, ha proseguito la stessa sentenza, pur riguardando anche l'ipotesi dell'impossibilità della prestazione per fatto illecito del terzo, ha, dunque, una sua giustificazione che trascende il problema della responsabilità di quest'ultimo, ne consegue la compatibilità della disciplina dettata dall'art. 1259 con il principio della generale tutela aquiliana dei rapporti di credito, così come non sussiste incompatibilità fra tale principio e la particolare tutela che l'art. 1585, 2° comma, cod. civ. assi-

cura al conduttore contro le molestie di fatto che i terzi arrechino al godimento di cui egli è titolare.

Quella segnalata, essendo la *ratio* ispiratrice della norma dell'art. 1259, non si può, inoltre, ignorare che essa ha un limitato ambito di applicazione, riferendosi testualmente soltanto alle obbligazioni che hanno per oggetto una cosa determinata e potendosi, in via di interpretazione, estendere, secondo una pronuncia di questa Suprema corte (cfr. sent. 15 novembre 1955, n. 3740, *Foro it.*, Rep. 1955, voce *Obbligazioni e contratti*, n. 479), all'ipotesi di perimento integrale di un *genus limitatum*.

Ora, pur tralasciando di considerare che il contratto di utenza di energia elettrica è un vero e proprio contratto di somministrazione (cfr. Cass. 9 luglio 1968, n. 2359, *Foro it.*, Rep. 1968, voce *Energia elettrica*, n. 162; 29 luglio 1966, n. 2111, *id.*, Rep. 1966, voce *Possesso*, n. 55; 8 febbraio 1963, n. 213, *id.*, Rep. 1963, voce *Energia elettrica*, n. 17), nel quale assume (o, comunque, può assumere) rilevanza l'attività preordinata alla produzione dell'energia stessa, cui si conviene lo schema tipico del *facere*, è certo che il contratto Ages-soc. Pasta Puddu non aveva ad oggetto una cosa determinata e che l'energia elettrica non può neppure rientrare nella categoria del *genus limitatum*, pur volendo assegnare l'opportuno rilievo alla posizione monopolistica peculiare del somministrante.

Respinto, così, il secondo motivo di ricorso e riprendendo il discorso intorno al primo, non è il caso di ribadire quel che la sentenza n. 174 del 1971 ha già diffusamente detto per negare qualsiasi incidenza agli ulteriori argomenti che dovrebbero sorreggere la soluzione negativa del problema della tutelabilità del diritto del credito ex art. 2043 cod. civ. e dei quali la ricorrente non ha creduto di avvalersi, riconoscendone, per ciò stesso, quanto meno la dubbia efficacia. In primo luogo, si intende alludere all'argomento che si è soliti ricavare dal principio della relatività degli effetti del contratto e dalla norma dell'art. 1372 cod. civ., che positivamente consacra quel principio. Il quale esclude, sí, che il contratto possa produrre gli effetti, che esso è destinato a determinare ed in vista dei quali le parti vi sono addivenute, a favore o in pregiudizio di soggetti estranei alla sua formazione, ma non giustifica affatto l'illazione che costoro possano interferire, col loro comportamento illecito senza subire alcuna conseguenza, nelle situazioni giuridiche costituite per effetto del contratto in testa ai contraenti.

Ed è, altresí, superfluo far menzione dell'art. 2864, 1° comma, cod. civ., il quale protegge non già il credito garantito ipotecariamente, ma il diritto alla conservazione dell'integrità del bene ipotecato, cui si attaglia la qualifica di diritto assoluto.

Merita, invece, che si indugi su quella parte del primo motivo di ricorso che ha riferimento al problema della responsabilità aquiliana per lesione del diritto di credito sotto il profilo del nesso di causalità, perché ad essa la ricorrente affida in buona sostanza la soluzione negativa del problema stesso.

La ricorrente sostiene, in proposito, che il nesso eziologico, in virtù del quale può riferirsi al fatto illecito l'evento dannoso, sarebbe sicuramente interrotto dal diaframma costituito dalla volontà del debitore. Secondo la stessa ricorrente, il fatto illecito addebitato avrebbe alterato le condizioni patrimoniali dell'Ages prima che questa eseguisse a favore dell'utente la somministrazione dell'energia, sicché nulla potrebbe escludere che il debitore danneggiato intendesse interrompere, nell'ambito della sua autonomia, la fornitura già iniziata; individuare nel deterioramento dell'isolatore la causa esclusiva della mancata acquisizione dell'energia elettrica da parte dell'utente significherebbe, perciò, ignorare l'incidenza della volontà del debitore nell'adempimento delle sue obbligazioni ovvero ipotecare aprioristicamente la volontà futura del debitore in ordine all'esecuzione della prestazione dovuta, rendendo così del tutto arbitrario il giudizio di adeguatezza sul rapporto di causalità.

Anche questa censura va disattesa. Nella più volte citata sentenza n. 174 del 1971 l'occasione per l'ampia indagine, la quale, attraverso una rimediazione ed una revisione degli orientamenti giurisprudenziali sul tema (non sempre armonicamente coordinabili), è pervenuta ad un risultato « più aderente all'attuale realtà economico-sociale sempre più svincolata da una rigida gerarchia di valori economici e, quindi, giuri-

dici », tale occasione, si diceva, è stata offerta alla Suprema corte dall'ipotesi in cui il fatto doloso o colposo di un soggetto cagioni la morte del debitore altrui. In relazione a tale ipotesi, indubbiamente contrassegnata da note peculiari, la Suprema corte ha ritenuto quel soggetto obbligato a risarcire il danno subito dal creditore, qualora la morte del debitore abbia determinato l'estinzione del credito ed una perdita definitiva ed irreparabile per il creditore medesimo.

Orbene, la dichiarazione di principio, intesa a precisare che, per una maggiore aderenza alla particolarità di quell'ipotesi, il problema della causalità è stato affrontato con riferimento specifico all'ipotesi medesima, non vale a smentire che parte del discorso svolto nella sentenza ha senza dubbio riguardo al problema generale della responsabilità del terzo per lesione del credito, mentre non è dato desumere da alcun segno valido l'intendimento di limitare la soluzione affermativa del problema al solo caso di pregiudizio del diritto di credito dipendente dalla uccisione del debitore.

Sul presupposto, da accertarsi alla stregua degli art. 40 e 41 cod. proc. civ., dell'esistenza del nesso causale fra la condotta e l'evento, l'art. 1223 cod. civ., applicabile in materia di responsabilità per fatto illecito in forza del richiamo dell'art. 2056 cod. civ., concerne la derivazione causale delle conseguenze dannose, in ordine alle quali si pretende il risarcimento, dal predetto evento. Assume la ricorrente (facendo propria una ben nota argomentazione) che il nesso immediato e diretto, richiesto dall'art. 1223, deve escludersi per il solo fatto che il pregiudizio investe la sfera patrimoniale del creditore passando necessariamente attraverso la lesione del diritto assoluto di cui è titolare il debitore. Senonché, a prescindere dal valore aprioristico di una simile esclusione, potendo darsi sul piano logico la configurabilità, sia della reciproca autonomia dei due danni, sia della unicità del danno del creditore, si deve tener conto che, come ha osservato ancora Cass. n. 174 del 1971, quell'assunto svuota di pratico contenuto il principio dell'inclusione dei diritti relativi tra le situazioni giuridiche soggettive tutelabili ex art. 2043 cod. civ., operando una trasposizione del problema della causalità sul diverso piano dell'esistenza delle predette situazioni.

Occorre, allora, andare alla ricerca delle condizioni, in presenza delle quali il fatto del terzo incida contestualmente in via immediata sul diritto assoluto del debitore e sul diritto del creditore alle prestazioni dovutegli dal debitore stesso.

Si è affermato (Cass. n. 174 del 1971) che deve trattarsi per il creditore di una perdita definitiva ed irreparabile, che gli renda impossibile di procurarsi una prestazione uguale od equipollente. Questo criterio ben può attagliarsi anche all'ipotesi in cui, pur non venendo definitivamente meno la possibilità per il debitore di eseguire nel futuro le proprie prestazioni, si sia in presenza di un rapporto di durata, dal quale sorga l'obbligazione di prestare continuativamente in funzione di uno specifico interesse del creditore al carattere ininterrotto del flusso delle prestazioni, sempreché, per la particolarità dell'oggetto delle stesse prestazioni, l'interruzione si risolva, con riferimento ad un determinato intervallo temporale, in un pregiudizio ineliminabile.

Non vale allora sostenere che la scelta, pur sempre spettante al debitore, se adempiere o meno si porrebbe in antitesi logico-giuridica rispetto all'immediatezza del nesso causale di cui all'art. 1223. Circoscrivendo il discorso in rapporto alle peculiarità del caso in esame (anche al fine di evitare digressioni superflue nell'economia della decisione) si rileva che l'obiezione potrebbe essere calzante se l'autonomia di iniziativa del debitore fosse davvero stata lasciata integra dal fatto del terzo, mentre essa perde di validità di fronte al rilievo che la distruzione dello strumento indispensabile per l'esecuzione della prestazione aveva radicalmente eliminato (entro il periodo di tempo necessario per reintegrare quello strumento) qualsiasi facoltà di scelta del debitore, sottraendogli la concreta possibilità di adempiere per tutto quel periodo e rendendo giuridicamente irrilevante l'ipotetica volontà di non adempiere, siccome confinata nel foro interno del debitore.

Assodato, così, che non si può affatto negare in linea di principio la sussistenza di un rapporto di derivazione causale

della lesione del credito dal fatto illecito del terzo, si esaurisce il compito che la Suprema corte è chiamata a svolgere nell'esame del presente ricorso. Fermo, invero, il duplice presupposto che la sussistenza in concreto del predetto nesso causale è accertata incensurabilmente dal giudice di merito e che allo stesso giudice sono pure riservate l'identificazione e la determinazione dei danni dipendenti dal fatto illecito, si rileva che la ricorrente, nonostante il riferimento, nell'epigrafe del motivo, alla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, non deduce che, nel compiere quegli apprezzamenti, la corte di merito abbia addotto argomentazioni incongrue, mentre, lo si ripete, l'assunto dell'esclusione in via di principio della tutela aquiliana del credito involge una questione di violazione di norme e regole giuridiche, che è stata risolta in senso negativo.

In mancanza, poi, di specifiche doglianze non potrebbe questa Suprema corte proporsi d'ufficio il quesito se il giudice di merito abbia a ragione trascurato di vagliare l'ipotesi di un eventuale concorso di colpa della creditrice danneggiata nella produzione del danno (art. 1227, 1° comma, cod. civ.) e, inoltre, di verificare se, adoperandosi secondo l'ordinaria diligenza, la stessa creditrice avrebbe potuto evitare una parte almeno dei danni (art. 1227, 2° comma). Nel quadro di questa duplice ricerca, che non risulta essere stata mai sollevata e che, comunque, è estranea ai motivi di ricorso, avrebbe potuto assumere rilievo la congiunta considerazione della possibilità della interruzione della fornitura dell'energia da parte dell'Agas e del dovere (o dell'onere) della società Pasta Puddu, anche in relazione alle caratteristiche di immediata deperibilità della merce di sua produzione, di apprestare apparecchiature sostitutive, in tutto o in parte, di quella fornitura. Si tratta, evidentemente, di un complesso di delicati interrogativi, i quali in questa sede non attendono risposta, non solo in quanto non compresi nell'ambito delle specifiche censure della ricorrente, ma anche in quanto implicherebbero la necessità di indagini in fatto.

Non vi è, quindi, neppure ragione di proporsi il quesito se, in linea di principio, debba gravare sull'autore del (preteso) danno l'onere di dimostrare che la soc. Pasta Puddu avrebbe potuto procurarsi *aliunde* l'energia elettrica, la cui somministrazione era stata interrotta dal danneggiamento dell'isolatore ovvero invece (sulla premessa dell'inserimento dell'insostituibilità dell'oggetto della prestazione fra le componenti essenziali della fattispecie costitutiva della responsabilità aquiliana del terzo) debba il (preteso) danneggiato fornire la prova dell'insostituibilità. Questo tema, invero, estraneo alla *ratio decidendi* della sentenza impugnata, non è stato introdotto nel suo ricorso dall'interessata.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la ricorrente deve essere condannata alla perdita del deposito per il caso di soccombenza.

Ricorrono giusti motivi, specie in ragione dello stato dell'evoluzione giurisprudenziale al momento della proposizione del ricorso, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezioni unite civili; sentenza 20 giugno 1972, n. 1962; Pres.

STELLA RICHTER P., Est. PERSICO, P. M. TAVOLARO (concl. conf.); Periti e altri (Avv. NOVELLI, SANGUINETI, BOTTELLI) c. Cristoforoni (Avv. CONTALDI, PREVE) e Comune di Alassio.

(Cassa App. Genova 31 luglio 1967)

Edilizia e urbanistica — Regolamento comunale edilizio — Distanze tra fondi confinanti — Controversia fra privati — Giurisdizione del giudice ordinario — Poteri — Fattispecie (Legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, legge sul contenzioso amministrativo, art. 2, 4, 5).

Edilizia e urbanistica — Regolamento edilizio di Alassio del 1952 — Approvazione condizionata — Mancata deliberazione comunale sulle modifiche ministeriali — Invalidità — Fattispecie (Legge 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art. 36; legge 6 agosto 1967 n. 765, modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, art. 12).

Edilizia e urbanistica — Regolamento edilizio comunale inefficace — Esibizione del precedente regolamento avanti la Cassazione — Ammissibilità — Questione infondata di costituzionalità (Cod. civ., art. 873; cod. proc. civ., art. 372).

La domanda, con la quale il privato chiede la condanna del vicino alla riduzione in pristino dell'edificio confinante, da questo costruito in violazione delle distanze stabilite dal regolamento comunale edilizio, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, il quale, onde accertarne incidentalmente la legittimità, può estendere la propria indagine ai presupposti di validità del regolamento ed alla legittimità degli atti che ne condizionano l'efficacia, tra i quali è quello di approvazione dell'autorità tutoria. (1)

Allorché il consiglio comunale, malgrado la ripubblicazione del testo emendato nell'albo pretorio, non abbia fatto proprie con apposita delibera le modifiche alla cui accettazione il ministero dei lavori pubblici, anteriormente alla legge 6 agosto 1967 n. 765, aveva condizionato l'approvazione del regolamento edilizio di Alassio del 1952, questo doveva ritenersi inoperante perché non approvato. (2)

In materia di distanze fra costruzioni, qualora non siano applicabili le norme di un regolamento locale riconosciuto inefficace, debbono applicarsi quelle del regolamento precedente, rimasto in vigore in quanto non sostituito da quello inoperante. (3)

La conoscenza di tale regolamento può derivare anche dall'esibizione fattane dalla parte interessata nel giudizio di cassazione, esibizione non vietata dall'art. 372 cod. proc. civile. (4)

È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 873 cod. civ., in quanto, richiamando i regolamenti locali, stante l'inadeguatezza dei sistemi di pubblicità di questi, pone i cittadini nell'impossibilità di conoscere le norme di legge applicabili. (5)

(1-5) Sulle due prime massime è conforme Cass. 6 aprile 1972, n. 1030 (*Foro it.*, 1972, I, 2471, con nota redazionale e osservazioni di C. M. BARONE).

Sulla terza e sulla quarta massima, che riproducono puntualmente il principio di diritto, enunciato dalle Sezioni unite, è da avvertire che nel caso, esaminato da Cass. 1030/1972, le parti non avevano neppure allegato, avanti i giudici di merito, l'esistenza del regolamento edilizio di Alassio del 1934, mentre, nel caso, deciso con la sentenza che si riporta, ne avevano fatto cenno nel giudizio avanti la corte d'appello, che, peraltro, aveva ritenuto applicabile il codice civile, e che in ambo i casi il regolamento edilizio di Alassio del 1934 è stato esibito per la prima volta avanti la Cassazione, che, ritenuta la ritualità della esibizione, ha annullato, *in parte qua*, la sentenza impugnata riservando al giudice di rinvio la verifica della conformità della distanza tra gli edifici confinanti al regolamento del 1934 (e non a quello del 1952, ritenuto inoperante).

Sulla quinta massima, non estratta dall'Ufficio massimario (*id.*, Mass., 600), non risultano precedenti.

* * *

La sentenza ripete nella motivazione, l'affermazione già fatta nella pronuncia n. 1030 (ora citata), secondo cui il giudice non è tenuto a conoscere regolamenti « non soggetti a forme generali di pubblicità ». Questo volevo dire, poiché l'avevo tratto dalla motivazione, quando annotavo brevemente la decisione n. 3092 del 1971 (*Foro it.*, 1972, I, 1681; solo che l'aggettivo « generali » è caduto nella stampa di quella mia osservazioncina e un lettore attento avrebbe forse potuto indovinarne la caduta: cosa che non posso dire abbia fatto BARONE nella nota cit., in cui mi rimprovera di ignorare che i regolamenti comunali, per essere efficaci, si devono pubblicare nell'albo pretorio. Il fatto è, però, che la breve permanenza di questi regolamenti nell'albo, tanto più in epoche lontane, e l'introvabilità di molti di essi (nonostante l'art. 62 t.u. com. e prov.) giustifica questa e le precedenti analoghe pronunce (dio sa quanto ho dovuto penare anni addietro per trovare un certo